

4. Dissenso che comincia a manifestarsi in Senato.

4. Ed infatti si viene manifestando nel seno stesso dei Pregadi una tendenza, che meglio esamineremo in seguito, a tollerare in pace le violenze che i Genovesi commettevano, fingendo di non saper nulla, per non mettersi in gravi impicci che, per la non lieta condizione della Repubblica, avrebbero potuto condurre ad imprevedibili conseguenze.

Ma lettere dei bails di Costantinopoli e di Trebisonda accennavano ¹⁾ a « certis novitatibus et iniuriis . . . Venetis illatis in Constantinopoli et Gafa per Januenses », e ad « aliis excessibus per eos factis contra nostros », e chiedevano immediati provvedimenti; ed ecco nel Senato manifestarsi una duplice corrente che mira, da un lato, ad attutire fra le due repubbliche ogni possibile attrito, cercando di ottenere un'equa soddisfazione senza ricorrere a mezzi estremi; dall'altro cerca invece di sostenere, senza spavalderia, ma con ferma dignità, i diritti di Venezia, e non si dimostra aliena dal risolvere colle armi le differenze insorte fra i due Stati. Quest'ultima corrente appare però in prevalenza fino dalle prime deliberazioni del Senato che riguardano questa nuova contesa con Genova, poichè le parti proposte dai Senatori che vorrebbero, se fosse possibile, evitare un conflitto, sono costantemente respinte da quell'assemblea.

5. Invio di una ambascieria al Doge di Genova.

5. Di conseguenza, il 2 settembre, non è approvata la parte con cui si proponeva di scrivere semplicemente al Doge di Genova una lettera di protesta per le ingiurie ed i danni recati alle persone ed alle cose dei Veneziani dai suoi sudditi, accompagnandola con una copia delle lettere ricevute dai bails di Costantinopoli e di Trebisonda che quelle violenze narravano, lettera da inviarsi per un semplice messo « qui prestoletur responcionem »; ma due giorni dopo si deliberava invece di mandare al Doge ed al Comune di Genova, come ambasciatore, un notaio della curia, od altra persona che sembrasse atta a ciò, col preciso incarico d' « aggravare factum et petere reformationem excessuum et punitionem excessorum, ut similia cessent, cum illis verbis que videbuntur Dominio, Consiliariis, Capitibus et Sapien-

¹⁾ Senato. Misti, Reg. 24, c. 95, 1348, 2 settembre.